

SECONDO PROGRAMMA ESECUTIVO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA PER GLI ANNI 2015 - 2019

La Parte Italiana e la Parte Etiopica, in conformità a quanto previsto dall'art.15 dell'Accordo di Collaborazione Culturale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale Democratica d'Etiopia, firmato a Roma l'8 aprile 1997 e in vigore dal 26 dicembre 1999, nell'intento di sviluppare e di rafforzare gli scambi nel campo della cultura e dell'istruzione, e di contribuire per tale via all'approfondimento dei legami di amicizia fra i rispettivi Paesi,

hanno concluso il presente Programma Esecutivo di Collaborazione Culturale.

I. COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE

- 1.1** Le Parti favoriranno la cooperazione tra le Università, le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e gli altri Istituti di Istruzione superiore e di ricerca dei due Paesi, mediante la stipula di accordi e convenzioni interuniversitari e lo scambio di attività didattiche, artistiche e scientifiche.
Per la Parte Italiana le suddette attività saranno programmate, coordinate e supportate dalla Direzione Generale per gli Affari Internazionali e la Direzione Generale per l'Università del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- 1.2** Le Parti si scambieranno, su base reciproca e compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, fino a tre professori universitari o ricercatori ogni anno, per visite della durata massima di 6-giorni ciascuna, dando priorità a quelle che costituiscono il presupposto per l'inizio di collaborazioni interuniversitarie future e prevedano la messa a punto di programmi di ricerca comuni. (V. ANNESSO I)
- 1.3** Al fine di migliorare la conoscenza reciproca e la collaborazione e verificare gli obiettivi raggiunti nel settore dell'istruzione, le Parti (per la Parte Italiana il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli Affari Internazionali) si scambieranno una delegazione composta da un minimo di due a un massimo di sei esperti per massimo sei giorni, compreso il viaggio. Le spese sono a carico della Parte inviante.
Per la Parte Italiana questo scambio si svolgerà entro i limiti delle risorse finanziarie annuali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- 1.4** Le Parti, durante il periodo in cui questo programma rimane valido, favoriranno le iniziative nel campo dell'istruzione scolastica, che dovranno essere concordate, attraverso i canali diplomatici, dai Ministeri competenti dei due Paesi (per la Parte Italiana il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli Affari Internazionali).

SA

pl

Riconoscimento dei titoli di studio

- 1.5 Le Parti auspicano, anche al fine di favorire la mobilità degli studenti, la costituzione di una Commissione di Esperti ad hoc, con il compito di valutare e approfondire le conoscenze delle rispettive legislazioni scolastiche e universitarie. Tali attività sono propedeutiche all'elaborazione di una bozza di accordo bilaterale per il reciproco riconoscimento dei titoli e per l'individuazione delle adeguate modalità d'integrazione ai fini del proseguimento degli studi nelle Università dei due Paesi.

Scuole italiane

- 1.6 Le Parti prendono atto del funzionamento delle scuole italiane, di seguito elencate, che hanno una lunga tradizione di presenza in Etiopia e che seguono programmi di studio italiani integrati con quelli etiopici:
- "Istituto Italiano Statale Omnicomprensivo di Addis Abeba"; comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di I e II grado;
 - "Scuola Materna Italiana" di Addis Abeba (scuola dell'infanzia paritaria)

Le Parti si impegnano a verificare la possibilità di concordare curricula bilingui e biculturali riconosciuti da entrambi i Paesi anche ai fini della prosecuzione degli studi nelle scuole e università locali.

- 1.7 Le Parti si impegnano a verificare la possibilità di raggiungere intese, tramite scambio di lettere, anche per la definizione dello stato giuridico e amministrativo delle scuole italiane in Etiopia e del personale che vi opera, così come previsto dall'art.3 dell'Accordo di Collaborazione Culturale firmato l'8 aprile 1997.

Insegnamento della lingua italiana

- 1.8 Le Parti prendono atto con soddisfazione dell'attenzione rivolta alla promozione ed all'insegnamento della lingua italiana in Etiopia a livello universitario. La Parte Italiana (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese) prenderà in considerazione la possibilità di concedere contributi per l'organizzazione di un corso annuale per la formazione degli insegnanti etiopi nell'insegnamento della lingua italiana.
- 1.9 La Parte Italiana ha anche erogato dei contributi per l'istituzione di una Cattedra di Lingua e Cultura Italiana presso l'Università di Addis Abeba e valuterà la possibilità di continuare a contribuire alla suddetta Cattedra, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.



- 1.10 La Parte Italiana (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per la Promozione del Sistema) valuterà la possibilità, compatibilmente con i mezzi a sua disposizione, di concedere contributi a scuole etiopiche che desiderino istituire cattedre di Lingua e Cultura Italiana.
- 1.12 La Parte Etiopica assicurerà la disponibilità di locali e dei relativi servizi ad uso della Cattedra di Lingua e Cultura Italiana, secondo le sue possibilità ed i mezzi a disposizione.
- 1.13 La Parte Italiana (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese), compatibilmente con le risorse disponibili, valuterà la possibilità di fornire alle istituzioni scolastiche o accademiche, come anche alle istituzioni culturali, materiale bibliografico ed audiovisivo ed altro materiale educativo, per l'insegnamento della lingua italiana e per corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti ed assistenti.
Le richieste dovranno pervenire per le vie diplomatiche.

II. BORSE DI STUDIO

- 2.1 La Parte Italiana offrirà ogni anno, in base alle disponibilità dei propri fondi di bilancio, fino a 78 mensilità di borse di studio in favore di cittadini etiopi, durante il periodo di validità del presente Programma.
Tali mensilità verranno erogate mediante assegni di studio, da corrispondersi in una o più soluzioni.
Le borse di studio di lunga durata saranno concesse per la frequentazione di corsi di livello universitario presso Atenei, Centri di Ricerca e altre Istituzioni riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca italiano.
Le borse di studio menzionate ai punti 3.2 e 4.2 di questo Programma, saranno concesse per la formazione.
I candidati saranno sottoposti ai criteri di ammissione previsti nel bando per le borse di studio che verrà pubblicato annualmente.
- 2.2 La Parte Etiopica offrirà ogni anno, in base alle disponibilità dei propri fondi di bilancio, fino a 12 mensilità di borse di studio in favore di cittadini italiani, durante il periodo di validità del presente Programma.
- 2.3 Entrambe le Parti pubblicheranno ogni anno il numero delle borse e il loro ammontare per il successivo anno accademico.
Le modalità per la concessione delle borse sono specificate nell'ANNESSO I.



III. ARTE E CULTURA

Musica, Teatro, Danza, Cinema

- 3.1 Le Parti favoriranno l'organizzazione di conferenze e di eventi cinematografici, nonché la realizzazione di spettacoli e tourné musicali, teatrali e di danza ad opera di gruppi o di singoli artisti particolarmente qualificati e favoriranno la collaborazione e gli scambi tra enti ed associazioni di rilievo nei rispettivi Paesi. Tutte le iniziative che beneficiano di un sostegno finanziario dalle Direzioni Generali per il Cinema e per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo italiano sono sottoposte al preventivo parere favorevole delle Commissioni consultive di settore.
- 3.2 La Parte Italiana sosterrà il Teatro Nazionale del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia provvedendo alla formazione per un periodo di breve durata di n.1 direttore di teatro, n. 1 arrangiatore di musica e di n. 1 coreografo, nell'ambito del totale delle borse di studio indicate al punto 2.1, a condizione che ciò non comporti oneri supplementari per la Parte Italiana.
- 3.3 Le Parti promuoveranno iniziative di produzione artistica tra le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, che dovranno essere concordate, attraverso i canali diplomatici, dai Ministeri competenti dei due Paesi (per la Parte Italiana il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca-Direzione Generale per gli Affari Internazionali).
- 3.4 Le Parti sono liete di apprendere che la Fondazione "Valentino Bucchi" è disponibile a realizzare iniziative comuni nel quadro della creazione artistica e culturale contemporanea. In particolare la Fondazione, per il tramite della Rappresentanza diplomatica dell'Etiopia a Roma, intende proporre a musicisti ed esperti etiopi, designati dal Paese inviante, la partecipazione alla giuria del "Premio Internazionale Valentino Bucchi" - festival di esecuzione musicale e gara di composizione di musica del 20mo e del 21mo secolo, ed altre attività (convegni, seminari, festival e rassegne).
La Fondazione si farà carico soltanto delle spese di vitto e di alloggio; le spese del viaggio saranno pagate dalla Parte inviante o dall'istituzione delegata. La Fondazione è disponibile ad altre forme od occasioni di scambi nel campo dell'arte e della cultura.

Mostre

- 3.5 Le Parti favoriranno la realizzazione, durante il periodo di validità di questo Programma, di mostre di elevato livello. I dettagli di tali scambi, inclusi quelli di carattere finanziario, saranno stabiliti caso per caso, per le vie diplomatiche.



- 3.6 Ciascuna Parte favorirà la promozione e la divulgazione delle manifestazioni culturali di una Parte realizzate nel territorio dell'altra Parte, attraverso i mezzi di comunicazione di massa disponibili.
- 3.7 Le Parti favoriranno la partecipazione di tutte le strutture, associazioni, enti ed organismi sociali ai programmi di cooperazione culturale che si realizzeranno nell'ambito del presente Programma.
- 3.8 Le Parti favoriranno l'organizzazione e la produzione di iniziative culturali congiunte.

IV. ARCHIVI, MUSEI, BIBLIOTECHE

- 4.1 La Parte Italiana (Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore), durante il periodo di validità del presente Programma, si dichiara disponibile, qualora richiesto, ad inviare esperti nel settore della conservazione, del restauro, della catalogazione, dell'informatica, dell'edilizia bibliotecaria e della promozione dei beni librari.
I relativi dettagli, incluse le clausole finanziarie, saranno definiti per le vie diplomatiche.
- 4.2 La Parte Italiana (Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo) offrirà un anno di formazione alla Parte Etiopica in materia di restauro di documenti, nell'ambito del totale delle borse di studio indicate al punto 2.1 a condizione che ciò non comporti oneri supplementari per la Parte Italiana.

Archivi

- 4.3 Sono previste le seguenti collaborazioni tra le rispettive Amministrazioni Archivistiche (per la Parte Italiana Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale per gli Archivi; per la Parte Etiopica "Archivio e Biblioteca Nazionale di Etiopia"), compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e in regime di reciprocità:
- scambio di pubblicazioni scientifiche, di microfilm, di copie di documenti e di normativa, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti;
 - scambio annuale di un archivista per visite della durata massima di dieci giorni ciascuna (V. ANNESSO I).



- 4.4 Le Parti favoriranno la cooperazione tra gli Archivi Storici dei rispettivi Ministeri degli Affari Esteri, secondo il principio della reciprocità ed in accordo con la propria legislazione, al fine di realizzare scambi di informazioni, esperienze, nonché scambi di pubblicazioni.

Musei

- 4.5 Le Parti (per la Parte Italiana il Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo) favoriranno la collaborazione tra i rispettivi Musei (scambio di esperti, pubblicazioni, informazioni sulle attività, partecipazione a seminari e, nel rispetto delle rispettive legislazioni in materia, il prestito di opere).

Biblioteche

- 4.6 Le Parti incoraggeranno lo scambio di libri, pubblicazioni e periodici tra le Biblioteche, le Accademie e gli Istituti culturali dei due Paesi.
Le Parti incoraggeranno inoltre, nell'osservanza delle rispettive legislazioni interne, gli scambi di riproduzioni e microfilm del materiale librario custodito nelle Biblioteche dei due Paesi.
- 4.7 Durante il periodo di validità del presente Programma Esecutivo, su base reciproca e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, le Parti effettueranno lo scambio di un bibliotecario per visite di studio della durata massima di dieci giorni ciascuna. (V. ANNESSO I)
- 4.8 Le Parti, nell'osservanza delle rispettive legislazioni interne, si dichiarano disponibili ad autorizzare il prestito di materiale raro e di pregio posseduto dalle biblioteche pubbliche affinché venga esposto in occasione di mostre.

V. EDITORIA

- 5.1 Ciascuna delle Parti favorirà la traduzione, l'edizione e la coedizione delle principali opere letterarie di autori nazionali dell'altro Paese.
- 5.2 La Parte Italiana informa che sono disponibili i seguenti premi e contributi finanziari:
- "Premi Nazionali per la Traduzione" concessi dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo (Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore) sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, in favore di traduttori ed editori italiani e stranieri, quale riconoscimento di merito per l'attività svolta;

EA

ful

- Premi e contributi finanziari concessi dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese) in favore di editori e traduttori italiani e stranieri che elaborino proposte finalizzate alla diffusione della cultura italiana, del libro italiano, per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché la traduzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive destinate ai mezzi di comunicazione di massa.

Le richieste dovranno essere inviate per le vie diplomatiche.

VI. ARCHEOLOGIA, CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO CULTURALE

Missioni archeologiche

- 6.1** Ciascuna Parte favorirà, anche d'intesa con altri Paesi ed organizzazioni internazionali, lo svolgimento di missioni archeologiche, paleontologiche o antropologiche dell'altra Parte nel proprio territorio.

Protezione dei beni culturali e salvaguardia del paesaggio culturale

- 6.2** Le Parti si impegnano a collaborare nella lotta al traffico illecito di beni culturali, con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali, tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Proprietà di Beni Culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati.

Le Parti si impegnano altresì nella salvaguardia del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in tema di archeologia subacquea e tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

- 6.3** Le Parti porranno particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale e del 2003 sulla salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale. Le Parti si impegnano, altresì, a collaborare nell'attuazione degli obblighi presenti nella Convenzione UNESCO del 2005 sulla Protezione e Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali.



- 6.4 La Parte Italiana (Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo) è disponibile ad avviare collaborazioni nella protezione e conservazione del patrimonio storico artistico e culturale etiopico, e ad inviare, qualora ne venga fatta richiesta, propri esperti. I dettagli saranno stabiliti attraverso le vie diplomatiche.

VII. COLLABORAZIONE IN AMBITO RADIO-TELEVISIVO

- 7.1 Le Parti favoriranno reciprocamente gli scambi nel settore radiofonico e televisivo, attraverso intese dirette fra gli organi interessati delle due Parti.

VIII. DIRITTI UMANI


- 8.1 Le Parti incoraggeranno le iniziative culturali volte ad intensificare la lotta contro il razzismo e l'intolleranza ed a tutelare i diritti umani.
- 8.2 Le Parti incoraggeranno le attività in campo culturale rivolte a salvaguardare la parità tra uomo e donna e a valorizzare la creatività dei gruppi socialmente svantaggiati e la loro produzione culturale, anche in relazione al complesso dei settori oggetto del presente Programma. In tale contesto, la Parte Italiana (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità) stabilirà i contatti con la competente Parte Etiopica.

IX. SPORT E SCAMBI GIOVANILI

- 9.1 Le Parti favoriranno i contatti tra le organizzazioni responsabili dei programmi di scambi socioculturali giovanili dei due Paesi.
- 9.2 Le Parti si atterranno agli obblighi prescritti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 2005 contro il Doping nello Sport.

X. DIRITTI D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

- 10.1 Le Parti svilupperanno la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, instaurando una collaborazione fra le rispettive amministrazioni governative competenti per materia.




XI. DISPOSIZIONI FINALI

- 11.1 Il presente Programma non esclude la possibilità di concordare, per le vie diplomatiche, altre iniziative in esso non previste, preventivamente autorizzate dalle Amministrazioni competenti.
- 11.2 Le Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno attuate entro i limiti delle risorse finanziarie stabilite annualmente nei rispettivi bilanci e nel rispetto delle legislazioni nazionali in materia di immigrazione e, per quanto riguarda la Parte Italiana, anche delle disposizioni comunitarie in materia.
- 11.3 L'ANNESSO I costituisce parte integrante del presente Programma.
- 11.4 Il presente Programma è valido fino alla firma del nuovo Programma, ma in ogni caso non oltre il 31/12/2019.


Firmato ad Addis Abeba il 14 gennaio 2015 in due originali, nelle lingue italiana ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, la versione inglese prevarrà.

**Per il Governo della Repubblica
Federale Democratica di Etiopia**



**S.E. Tedros Adhanom
Ghebreyesus(PhD)
Ministro degli Affari Esteri**

Per il Governo della Repubblica Italiana



**S.E. Paolo Gentiloni
Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale**

ANNESSO I

CONDIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

1 a) Scambio di docenti/ricercatori, archivisti e bibliotecari (punti 1.2, 4.3 e 4.7 del presente Programma)

Lo scambio del personale si attuerà secondo il seguente schema:

La Parte che invia comunicherà - per le vie diplomatiche e di regola con un anticipo minimo di 90 giorni rispetto alla data prevista di partenza - le seguenti informazioni sui funzionari proposti:

- nominativo;
- curriculum;
- oggetto del viaggio/scopo della visita;
- nazionalità (nazionalità italiana o di un altro Paese dell'U.E. per chi va in Etiopia; nazionalità etiopie per chi va in Italia);
- progetto di lavoro suggerito;
- nominativo e posizione accademica del docente ospite o dell'istituzione;
- data di partenza e di ritorno;
- altri dettagli necessari.

La Parte che invia sosterrà il costo del viaggio di andata e ritorno in classe economica da una capitale all'altra dei propri funzionari.

La Parte che ospita dovrà confermare la sua accettazione per le vie diplomatiche, di regola con un anticipo minimo di un mese sulla data di partenza.

La Parte Italiana offrirà agli ospiti etiopi:

- una diaria giornaliera di Euro 120,00 (centoventi) per un periodo massimo di sei giorni.

La Parte Etiopica offrirà agli ospiti italiani:

- vitto ed alloggio gratuiti in un albergo adeguato;
- spese mediche gratuite, in caso di improvvisa malattia, nell'ospedale pubblico.

Entro un mese dalla conclusione della visita il funzionario ospitato dovrà presentare alla Parte ospitante, attraverso le vie diplomatiche, una sintetica relazione sulla ricerca/attività effettuata.

1b) Borse di studio (punti 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 e 4.2 del presente Programma)

La selezione dei candidati per le borse di studio verrà effettuata annualmente in ogni Paese a cura di una Commissione presieduta da un rappresentante dell'Ambasciata del Paese ospitante.

I borsisti non potranno partire per il Paese ospitante prima di aver ricevuto dall'Ambasciata del Paese ospitante stesso, formale comunicazione circa la data a decorrere dalla quale può aver luogo la partenza.

La Parte Italiana garantirà ai borsisti etiopi vincitori di borse di studio:

- 1) una somma mensile di Euro 750 (settecentocinquanta);
- 2) l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie, ad eccezione delle malattie pregresse o conseguenti a cause infettive anche remote e delle protesi dentarie.

Le informazioni per coloro che faranno domanda di borsa di studio offerta dalla Parte Italiana (data di scadenza, limite di età, documenti necessari, moduli, dettagli sulla borsa ecc.) saranno disponibili sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale <http://www.esteri.it> e saranno pubblicate sul sito web dell'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba.

La Parte Etiopica offrirà ai borsisti italiani:

- 1) corsi gratuiti;
- 2) vitto ed alloggio gratuiti;
- 3) spese mediche gratuite, in caso di malattia improvvisa, nell'ospedale pubblico

1c) Scambio di mostre

Fermo restando quanto stabilito al punto 3.5, nel corso di scambi di mostre, la Parte che invia fornirà, per via diplomatica, i dati tecnici relativi all'organizzazione degli eventi, con congruo anticipo in relazione all'inaugurazione della mostra.

Le Parti stabiliscono le seguenti condizioni finanziarie concernenti lo scambio di mostre:

La Parte inviante avrà a suo carico:

- ⇒ le spese di assicurazione del materiale espositivo "da chiodo a chiodo";
- ⇒ le spese di imballaggio e di trasporto fino alla prima sede espositiva, nonché quelle dall'ultima sede della mostra alla sede di partenza del materiale;
- ⇒ le spese per la preparazione dei materiali destinati al catalogo della mostra;
- ⇒ le spese relative al viaggio degli esperti che accompagnano la mostra.

La Parte ricevente avrà a suo carico:

- le spese di trasporto della mostra fra le diverse sedi di esposizione all'interno del proprio territorio;

- le spese locali di organizzazione e di pubblicità della mostra, comprese quelle derivanti dalla pubblicazione del catalogo;
- le spese relative al soggiorno degli esperti che accompagnano la mostra.

Il numero degli esperti che accompagnano la mostra e la durata del loro soggiorno saranno stabiliti per le vie diplomatiche.

Nel caso in cui il materiale venga danneggiato, la Parte ricevente è tenuta ad inviare alla Parte inviante tutta la documentazione relativa ai danni.

Le spese di perizia dei danni sono a carico della Parte ricevente. In nessun caso possono essere effettuati restauri senza l'espressa autorizzazione della Parte inviante.

1d) Cinema e spettacoli dal vivo

Le spese concernenti l'organizzazione delle rassegne cinematografiche e degli spettacoli dal vivo verranno concordate, di volta in volta, tra le Parti in base alle leggi vigenti, alle disponibilità finanziarie ed alle condizioni più convenienti per le Parti.

1e) Altre condizioni

Le creazioni letterarie, artistiche, musicali, drammatiche, operistiche, folk, cinematografiche, radiofoniche, televisive e simili, protette dalla legislazione sulla proprietà intellettuale in uno dei due Paesi contraenti, godranno nel territorio dell'altro Paese, della protezione che la legislazione di quest'ultimo accorda a tali opere, fatto salvo quanto previsto nelle Convenzioni e negli Accordi internazionali sottoscritti dai due Paesi. Le Parti offriranno il trattamento più favorevole, compatibile con le rispettive legislazioni, alle persone o gruppi che si rechino nell'altro Paese per missioni o attività di cui al presente Programma, per l'entrata nel Paese, il soggiorno e la partenza e per ciò che si riferisce all'importazione temporanea, alla detenzione e alla riesportazione degli oggetti necessari al compimento della missione o dell'attività.

1 f) Collaborazione tra le Università dei due Paesi

La Parte Italiana informa che l'elenco degli accordi interuniversitari può essere consultato sul sito <http://accordi-internazionali.cineca.it/>.

La Parte Italiana sottolinea che la responsabilità di quanto riportato nella suddetta banca dati compete alle Università che hanno operato i relativi inserimenti.